

Sezione IV, decisione 23 febbraio 1893, *Comune di Casalduini* .

**Comune— Frazione — Aggregazione ad altro Comune—Circondario, collegio mandamento diversi (L. com. prov. 10 febbraio 1889, art. 17).**

*Non fa ostacolo alla aggregazione di una frazione da uno ad altro Comune contermine il fatto che il Comune a cui la frazione viene aggregata appartenga a diverso circondario, mandamento o collegio elettorale.*

La Sezione, ecc. (*Omissis*) — Atteso, rispetto a tale assunto, che se l'argomento tratto dal voto richiesto di un solo Consiglio provinciale per dedurne che debba trattarsi di due Comuni appartenenti alla stessa provincia e plausibilissimo e logico, non è egualmente accettabile l'altro dedotto vuoi dalla parola *contermine*, vuoi dalle leggi organiche speciali dello Stato per dedurne la falsa interpretazione dell'art. 17 della legge comunale e l'eccesso di potere rimproverato al decreto reale 13 marzo 1892. Infatti, cominciando dalla parola *contermine*, se questa esprime la necessità per l'esercizio legittimo del potere concesso da quell'articolo al Governo del re, che i due Comuni siano confinanti fra loro (né cade oggi questione in fatto che i due Comuni di Casalduini e Pampisi siano contermini) non ne discende però che l'essere contermini includa necessariamente che i due Comuni debbano appartenere ad uno stesso mandamento, ad uno stesso circondario ad uno stesso collegio elettorale, ma anzi neppure alla stessa provincia, essendo indiscutibile che esistono, e necessariamente debbono esistere, *Comuni contermini* appartenenti a provincie, mandamenti, circondari e collegi elettorali totalmente diversi.

Atteso, quanto all'altro argomento tratto dalle leggi organiche speciali, che la difesa del Comune di Casalduini versa in un equivoco quando estende gli effetti del decreto reale, di cui oggi si tratta, ad altri effetti che non siano quelli puramente amministrativi e che solo possono derivare da una legge esclusivamente amministrativa, quale è la legge comunale. Quindi dal ravvicinamento del decreto reale impugnato alle altre leggi organiche speciali

dello Stato non deriva la conseguenza della violazione dell'art. 17, né dell'eccesso di potere per parte del Re, sibbene quella che le circoscrizioni giudiziarie e politiche regolate da leggi speciali precedenti, o rimanevano quali erano prima del decreto reale 13 marzo 1892, o venivano dopo il decreto reale a modificarsi in virtù delle disposizioni delle stesse leggi speciali.

Infatti quanto al collegio elettorale di cui si lamenta lo spostamento. l'art. 46 della legge elettorale politica del 1882, mantenuto dalla nuova legge 5 maggio 1891, dispone espressamente che i « cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria dei Comuni, mandamenti, circondari e provincie, che abbiano luogo durante il tempo che precede la decennale revisione, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione elettorale anteriormente stabilita ». Quindi nel caso è indubitato che la frazione di Ponte, che prima del decreto 13 marzo 1892 faceva parte della circoscrizione elettorale politica del collegio di Cerreto Sannita, e rimasta a far parte del collegio medesimo, sebbene il territorio di Pampisi, cui è stata aggregata, appartenga al collegio elettorale di Montesarchio.

Rispetto poi allo spostamento del mandamento, in quanto cioè la frazione Ponte dal mandamento di Ponte Landolfo passa a quella di Vitulano, ciò avviene non principalmente per effetto del decreto reale 13 marzo 1892, ma per disposto della legge speciale del 18 agosto 1870, n. 5815, che dispone che « i Comuni, borgate o frazioni dei Comuni che vogliono aggregarsi ad un Comune appartenente ad un mandamento diverso, s'intendono far parte di questo mandamento » .

Attesoché, trovato così legittimo lo spostamento del mandamento, rimane pienamente giustificata la conseguente variazione della intera circoscrizione territoriale agli effetti giuridici.

Per ciò che riguarda il circondario, questo viene come conseguenza necessaria dell'aggregazione della frazione ad un Comune posto in un circondario diverso dal precedente: perocché la Circostrizione del circondario non ha altri effetti tranne quelli puramente governativi, con esclusione di ogni importanza politica, siccome è dato rilevare sia dall'art. 74 dello Statuto fondamentale del Regno, che mentre parla di provincie e di Comuni tace affatto di circondari, sia dall'art. 7 della legge comunale che del sotto-prefetto non fa che una lunga mano del prefetto, disponendo: «In ogni circondario vi è un sotto-prefetto che compie sotto la direzione del prefetto le incombenze che gli sono commesse dalla legge, eseguisce gli ordini del prefetto e provvede nei casi di urgenza riferendone immediatamente al medesimo ». Se pertanto il circondario varia secondo che varia il Comune, e se non è che una istituzione puramente amministrativa, correttamente il Governo del Re poteva immutarne la circostrizione senza la violazione di alcuna legge e senza verun eccesso di potere.

Attesoché finalmente non sia il caso neppure di spendere una parola circa il lamentato spostamento dell'ufficio di registro, che non ha né ebbe mai alcuna importanza tranne quella di istituzione puramente e semplicemente amministrativa.

Attesoché per tutte le premesse considerazioni il ricorso del Comune di Casalduni, come quello che non ha alcun fondamento, meriti di essere respinto.

Per questi motivi, ecc.